



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4715/2020

Tra

RICORRENTE

e

RESISTENTI

TERZO CHIAMATO

Oggi **18 gennaio 2021**, innanzi al Giudice dott. Silvia Torraca, sono comparsi mediante il deposito di nota scritta di udienza ai sensi dell'art. 221, co. 4 d.l. 34/2020:

Per \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_ nessuno

Il Giudice

Rilevato che, nonostante la tempestività e regolarità della notifica, il dott. \_\_\_\_\_ ha omesso di costituirsi;

rilevata l'ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite richiesta dalla ricorrente nei confronti della struttura sanitaria presso la quale si è sottoposta alle cure odontoiatriche descritte in atti, ai sensi dell'art. 8 l. 24/2017;

osservato che parte ricorrente ha convenuto nel presente procedimento anche la compagnia assicurativa della anzidetta struttura, la quale ha tuttavia eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; ritenuto che l'eccezione *de qua* meriti di essere disattesa, alla luce dei seguenti argomenti:

- a) argomento teleologico: *ratio* del procedimento *ex art. 696-bis c.p.c.* quale condizione di procedibilità è la finalità conciliativa, la quale non potrebbe essere utilmente perseguita senza la partecipazione della compagnia assicurativa del sanitario/struttura resistente ;
- b) duplice argomento letterale:
- clausola di salvezza *ex art. 12 l. 24/2017* (“*Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10*”), da cui è possibile evincere l'applicabilità della norma in esame al solo giudizio di merito;
  - art. 8, co. 4 l. 24/2017: partecipazione obbligatoria al procedimento di Atp di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel giudizio di merito, ivi comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10 (le quali hanno, peraltro, l'obbligo di formulare l'offerta risarcitoria);

P.Q.M.

dà atto dell'omessa costituzione del terzo chiamato, dott. \_\_\_\_\_.

Ammette la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite richiesta nei confronti di entrambi i resistenti, formulando il seguente quesito:

“Esaminati gli atti di causa, visitata parte ricorrente,

- 1) descrivano i C.T.U. le condizioni di salute della perizianda al momento del primo contatto con la struttura sanitaria resistente;
- 2) dicano i CTU se, prima di procedere agli interventi per cui è causa, sia stato raccolto il c.d. consenso informato e, in caso positivo, se il consenso sottoscritto dalla paziente fosse conforme alla natura degli interventi praticati;
- 3) descrivano le specifiche prestazioni svolte dai sanitari della struttura resistente;
- 4) dicano se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca degli interventi medici, fosse tecnicamente corretto procedere agli interventi praticati ed al piano di cura impostato e precisino, altresì, se, prima di procedere agli stessi, siano stati effettuati tutti gli esami diagnostici e clinici necessari;
- 5) accertino quali conseguenze negative siano derivate dall'operato dei sanitari della struttura sanitaria resistente (con particolare riguardo alle lamentate lesioni a carico del nervo linguale e del nervo alveolare inferiore sinistro), specificandone le cause e precisando se, in caso di tempestiva diagnosi il decorso della patologia e la sua cura avrebbero potuto avere caratteristiche diverse (da declinare, ove possibile, anche in termini percentuali);
- 6) descrivano i C.T.U. le attuali condizioni di salute della perizianda e, tenuto conto delle condizioni anteriori ai fatti per cui è causa, eventualmente già apprezzabili in termini di invalidità, determinino in termini percentuali l'eventuale compromissione dell'integrità psico/fisica della pretesa danneggiata;
- 7) dicano se i danni lamentati da parte ricorrente costituissero complicanze prevedibili anteriormente agli interventi, o comunque prevenibili, specificando se e quali cautele siano state adottate in proposito;
- 8) ove sia accertata la non corretta realizzazione degli interventi da parte dei sanitari della struttura convenuta, dicano se questi sono risultati del tutto inefficaci ovvero- nel caso di utilità parziale degli stessi – ne precisino la consistenza;
- 9) dicano quale sia stata la durata dell'invalidità temporanea totale o parziale conseguente ai danni fisici subiti da parte ricorrente nonché se la stessa abbia riportato lesioni permanenti, specificandone in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psicofisica in sé considerata (c.d. danno biologico);
- 10) valutino la congruità delle spese sanitarie sostenute e indichino, eventualmente, quali spese sanitarie o – al solo scopo conciliativo - quali interventi siano necessari in futuro, precisando se tali interventi siano in grado di emendare in tutto o in parte il danno (indicando anche se gli stessi possano essere sostenuti in convenzione con il SSN);
- 11) riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia e tentino la conciliazione tra le parti”.

Nomina Ctu la dott.ssa \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_  
E.mail: \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_  
Cellulare \_\_\_\_\_

Demanda al suddetto Ctu l'indicazione – da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento - dello specialista idoneo a comporre il collegio peritale (il quale verrà successivamente nominato da questo giudice con apposita ordinanza).

Visto l'art. 221, co. 8 D.L. 34/2020, conv. in L. 18 luglio 2020, n. 77, a mente del quale “In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”, le cui disposizioni sono state prorogate sino al 31.01.2021;

DISPONE

che, in luogo dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale, il Ctu nominato e l'ulteriore Ctu nominando a seguito dell'indicazione del medico legale depositino entro il 18.02.2021 dichiarazione sottoscritta con firma digitale di accettazione dell'incarico, impegnandosi ad adempiere le funzioni loro affidate al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità e precisando che non vi sono cause ostative allo svolgimento dello stesso (in relazione ai rapporti attuali o pregressi con le parti).

Nella medesima dichiarazione i Ctu fisseranno la data ed ora di inizio delle operazioni, del luogo di svolgimento delle stesse e delle relative modalità e preciseranno se chiedano un fondo spese.

Le parti sono autorizzate sin d'ora alla nomina di CTP sino a tre giorni prima della data di inizio delle operazioni e sono onerate di comunicare in via telematica ai CTU tutti gli atti processuali di cui questi necessitano.

I Ctu sono autorizzati sin d'ora ad utilizzare altresì forme di esame a distanza che assicurino la corretta identificazione dell'interlocutore e che non vi partecipino soggetti non autorizzati.

Dato atto della nomina, per ragioni di opportunità, di Ctu iscritto nell'Albo di altro Tribunale, dispone la trasmissione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 disp.att. c.p.c., al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza.

Si comunichi alle parti e al Ctu.

Il Giudice  
*Silvia Torraca*